Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 2 settembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1976, n. **614**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *dopo le parole*: « imballaggi preconfezionati » *è aggiunta la seguente*: « CEE » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « nonchè alle bottiglie recipienti-misura CEE ».

All'articolo 4 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo:

1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;

2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;

3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5, e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;

4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;

5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;

6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo

rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri.

Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri.

All'articolo 10 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

All'allegato I, nella nota, la frase: « I liquidi menzionati ai punti 1, lettere *a*) e *b*), 4, 8, lettere *a*) e *b*) e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella » *è sostituita dalla seguente*: « I preimballaggi CEE contenenti i liquidi menzionati ai punti 1, lettere *a*) e *b*), 4, 8, lettere *a*) e *b*), e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo se il relativo volume nominale è previsto nella tabella ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 agosto 1976, n. **615**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, recante norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, recante: « Norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976 », con la seguente modificazione:

All'articolo 2 *è aggiunto il seguente comma*:

Per lo stesso periodo indicato dal primo comma dell'articolo 1, è sospesa la esecuzione delle procedure di sfratto per il rilascio degli immobili urbani e dei fondi rustici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542)

Nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, concernente: « Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976, dove è scritto: « ... leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. *331* ... », leggasi: « ... leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. *381* ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 244 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 244 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1976

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1976
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 150

(9756)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Determinazione della pianta organica della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie della sezione di corte di appello di Reggio Calabria e della procura generale presso la stessa corte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita in Reggio Calabria una sezione distaccata di corte di appello, passata alle dipendenze della corte di appello di Catanzaro con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323;

Considerato che la sezione di corte di appello di Reggio Calabria non ha un organico autonomo di coadiutori dattilografi giudiziari essendo in servizio presso tale ufficio personale compreso nell'organico della corte di appello di Catanzaro;

Considerato che con legge 18 dicembre 1975, n. 708, è stata, tra l'altro, disposta l'aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla predetta sezione di corte di appello, aggregazione che ha avuto decorrenza dal 1° giugno 1976;

Avuto riguardo alle accresciute esigenze della sezione di corte di appello di Reggio Calabria e ritenuto necessario istituire un organico autonomo di coadiutori dattilografi per tale ufficio e per la procura generale presso detta sezione di corte di appello;

Che per effetto di quanto sopra occorre modificare le piante organiche di alcuni uffici giudiziari ai fini di detta istituzione;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1957, e successive modificazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 1976;

Decreta:

Art. 1.

La pianta organica della carriera esecutiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie della sezione di corte di appello di Reggio Calabria è composta di otto unità, da sottrarre in numero di cinque dalla pianta organica della corte di appello di Catanzaro, due dalla pianta organica del tribunale di Reggio Calabria ed uno dalla pianta organica della pretura di Reggio Calabria.

Art. 2.

La pianta organica della carriera esecutiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie della procura generale presso la sezione di corte di appello di Reggio Calabria è composta di tre unità, da sottrarre in numero di due dalla pianta organica della procura generale di Catanzaro ed uno dalla pianta organica del tribunale di Messina.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1976
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 382

(9846)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Determinazione delle piante organiche della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie della sezione di corte di appello di Reggio Calabria e della procura generale presso la stessa sezione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita in Reggio Calabria una sezione distaccata di corte di appello, passata alle dipendenze della corte di appello di Catanzaro con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323;

Considerato che la sezione di corte di appello di Reggio Calabria non ha un organico autonomo di funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie essendo in servizio presso tale ufficio personale compreso nell'organico del tribunale di Reggio Calabria;

Considerato che con legge 18 dicembre 1975, n. 708, è stata, tra l'altro, disposta l'aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla detta sezione di corte di appello, aggregazione che ha avuto decorrenza dal 1° giugno 1976;

Avuto riguardo alle accresciute esigenze della sezione di corte di appello di Reggio Calabria e ritenuto necessario istituire un organico autonomo di funzionari per tale ufficio e per la procura generale presso detta sezione di corte di appello;

Che per effetto di quanto sopra occorre modificare le piante organiche di alcuni uffici giudiziari ai fini di detta istituzione;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, e successive modificazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 1976;

Decreta:

Art. 1.

La pianta organica della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie della sezione di corte di appello di Reggio Calabria è composta di un direttore aggiunto di cancelleria, da sottrarre dalla pianta del tribunale di Reggio Calabria, e di quattro direttori di sezione di cancelleria o cancellieri, da sottrarre due dalla pianta della corte di appello di Catanzaro, uno dalla pianta del tribunale di Reggio Calabria ed uno dalla pianta della pretura di Reggio Calabria.

Art. 2.

La pianta organica della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie della procura generale presso la sezione di corte di appello di Reggio Calabria è composta di un direttore aggiunto di cancelleria, da sottrarre dalla pianta del tribunale di Cagliari, e di un direttore di sezione di cancelleria o cancelliere, da sottrarre dalla pianta della procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.

Art. 3.

Le tabelle *A*, *B* e *D* allegate al decreto ministeriale 4 giugno 1974, e successive variazioni, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1976
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 381

TABELLA A

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO

CORTI DI APPELLO	Cancellerie				Segreterie			
	Qualifiche dirigenziali	Qualifiche direttive		Totale	Qualifiche dirigenziali	Qualifiche direttive		Totale
	Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere		Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	
(*Omissis*).								
Catanzaro . . .	1	3	7	11	—	—	—	—
Sezione di Reggio Calabria	—	1	4	5	—	1	1	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA B

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE ADDETTO AI TRIBUNALI

TRIBUNALI	Cancellerie				Segreterie			
	Qualifiche dirigenziali	Qualifiche direttive		Totale	Qualifiche dirigenziali	Qualifiche direttive		Totale
	Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere		Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	
(*Omissis*).								
Cagliari	1	3	10	14	—	—	—	—
Reggio Calabria . .	1	2	5	8	1	1	2	4

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA C

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE ADDETTO ALLE PRETURE

PRETURE	Qualifiche dirigenziali	Qualifiche direttive		Totale
	Primo dirigente	Direttore aggiunto di cancelleria	Direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	
(*Omissis*).				
Reggio Calabria	—	1	5	6

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

(9847)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Credito industriale sardo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente, tra l'altro, l'istituzione del Credito industriale sardo (C.I.S.) ente di diritto pubblico con sede in Cagliari;

Visto l'art. 20 del vigente statuto del predetto istituto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Visto il decreto in data 14 giugno 1968, con il quale il dott. Giovanni Rivano ed il dott. Michele Peynetti sono stati confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Credito industriale sardo;

Considerato che i predetti sindaci sono scaduti dalle rispettive cariche e che occorre procedere al rinnovo delle stesse;

Decreta:

Il dott. Ennio Palmarini e il dott. Francesco Bilotti sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Cagliari.

I predetti resteranno in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9607)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1976.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 25 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1971, con il quale la dott.ssa Angela Maria Storaci è stata nominata sindaco supplente del citato istituto;

Considerato che occorre nominare il nuovo sindaco supplente in sostituzione della dott.ssa Storaci destinata ad altro incarico;

Decreta:

Il cav. Maurizio Caboni è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

Il predetto durerà in carica in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9606)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Ristrutturazione del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto, 30 maggio 1966, n. 547 e 21 dicembre 1974, n. 870, che hanno modificato alcuni articoli dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1974, riguardante la nomina del consiglio di amministrazione all'ente per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare il consiglio di amministrazione sopra richiamato in conformità all'art. 9 dello statuto modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 870;

Ritenuta, altresì, la necessità di procedere alla sostituzione del cav. Alfredo Viol, rappresentante del comune di Pordenone, in quanto deceduto;

Vista la delibera n. 426, del 14 ottobre 1975, del comune di Pordenone, con la quale viene designato il cav. Luigi Colin in sostituzione del cav. Alfredo Viol;

Viste la delibera n. 2804 del 18 settembre 1975 della giunta provinciale di Udine, nonchè le lettere n. 11284 del 19 luglio 1976 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e n. 20850 del 30 gennaio 1976 dell'amministrazione provinciale di Pordenone, con le quali le amministrazioni stesse hanno designato come propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'ente suindicato rispettivamente il per. agr. Mario Mattia Comini, il dott. Paolo Musolla, i signori dott. Giovanni Minin e cav. Rinaldo Manzon;

Decreta:

A modifica ed integrazione del decreto ministeriale 20 settembre 1974, riguardante la nomina, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto stesso, del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, sono nominati membri del predetto consiglio i signori:

Colin Luigi, in rappresentanza del comune di Pordenone ed in sostituzione del cav. Alfredo Viol;

Comini per. agr. Mario Mattia, in rappresentanza della provincia di Udine;

Musolla dott. Paolo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

Minin dott. Giovanni e Manzon cav. Rinaldo, in rappresentanza della provincia di Pordenone.

Rimangono invariati i componenti del consiglio in rappresentanza delle altre amministrazioni ed enti nonchè la durata del consiglio stesso previsti nel decreto ministeriale 20 settembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9652)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corlienal » della ditta Istituto bioterapico genovese, in Genova. (Decreto di revoca n. 4816/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 dicembre 1963 e 19 giugno 1969, con i quali venne registrata al n. 20271 la specialità medicinale denominata « Corlienal » fiale × 2 ml, a nome della ditta Istituto bioterapico genovese, con sede in Genova, piazza della Vittoria, 9/11 (ora con sede in Genova, piazza R. Rossetti, 3/*B*), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 28 febbraio 1972, registrata a Mede (Pavia) in data 18 ottobre 1972 al n. 3832, vol. 118, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., con sede in Mede (Pavia), via Cavour, 78, che, pur avendone fatto richiesta, non ne ottenne la relativa registrazione a proprio nome, essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata e non più rispondente alle sue indicazioni, per la mancanza di una definizione analitica dell'estratto epatico contenuto nella specialità stessa, per l'inattendibilità dei tests proposti per valutarne l'attività biologica, per la mancanza di dimostrazione dell'attività clinica di tale prodotto tramite parametri obiettivi ed inoltre per l'assenza di dimostrazione dell'attività biologica e terapeutica dell'estratto di cuore e degli altri componenti e della loro attività nell'associazione contenuta nel prodotto di cui si tratta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corlienal » fiale × 2 ml, registrata al n. 20271 in data 4 dicembre 1963 e 19 giugno 1969, a nome della ditta Istituto bioterapico genovese, con sede in Genova, piazza R. Rossetti, 3/*B*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9504)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alivar S.p.a., settore Bertolli, in Lucca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alivar S.p.a. di Lucca ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 1.020.431,66, di cui al mod. *B*-Import n. 4965467 rilasciato in data 24 giugno 1975 dal Monte dei Paschi di Siena di Lucca, per l'importazione di olio di arachidi di origine Senegal e provenienza Senegal;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno l'11 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di quarantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per F.F. 1.011.582,21 mentre per la differenza la ditta stessa ha riconosciuto all'operatore italiano un credito di F.F. 8.557,05;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992422 del 3 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 febbraio 1976, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima, prima di disporre il trasferimento anticipato, doveva essere a conoscenza dei fatti che avrebbero ritardato lo sdoganamento (difficoltà di natura commerciale e scarsa ricettività dei silos nazionali);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alivar S.p.a. di Lucca, mediante fidejussione della filiale di Lucca del Monte dei Paschi di Siena, nella misura del 5% di F.F. 1.011.582,21, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1976

Il Ministro: De Mita

(9687)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Farotex S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Farotex S.r.l. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 110.946,04 di cui al mod. *B*-Import n. 3790496 rilasciato in data 24 giugno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Milano, per l'importazione di una partita di 243 balle di tessuti di cotone greggio di origine Pakistan e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste per $ 82.436,06 il 18 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di centosettantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione: per il suddetto quantitativo corrispondente a dollari 82.436,06 risulta essere stato disposto il deposito vincolato infruttifero 50% (decreto ministeriale del 2 maggio 1974) in data 31 dicembre 1974 quanto a dollari 39.191,49 e l'11 marzo 1975 per i restanti dollari 43.244,57 (quest'ultimo importo è oggetto di altro provvedimento);

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973398 del 15 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 agosto 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto per il quantitativo di merce corrispondente a $ 39.191,49 il deposito infruttifero 50% risulta essere stato costituito in data 31 dicembre 1974 e pertanto neppure sotto il profilo di impedimenti soggettivi può essere giustificato il ritardo nel relativo sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Farotex S.r.l. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano, nella misura del 5% di $ 39.191,49 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: Ossola

(9689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1976, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 1.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2806/M)

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 agosto 1976, il comune di Roccamassima (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2809/M)

Autorizzazione al comune di Pietrelcina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 agosto 1976, il comune di Pietrelcina (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.987.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2841/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di alcole proveniente dalla distillazione di vini di produzione nazionale, nel secondo anno di applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, sull'acquisto da parte dell'A.I.M.A. di alcole proveniente dalla distillazione dei vini di produzione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1976 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale è stato stabilito il prezzo d'acquisto dell'alcole nel secondo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dell'alcole proveniente dalla distillazione di vini di produzione nazionale nel secondo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Nell'adunanza dell'11 agosto 1976;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, e nel decreto ministeriale 18 marzo 1976, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nel secondo anno di applicazione di tali disposizioni, le quantità di alcole ricavate dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, entro i limiti della quantità di vino dichiarata alla fine del raccolto 1975, per le seguenti qualità:

a) alcole rettificato buon gusto avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029;

b) alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°;

c) alcole con gradazione non inferiore a 90°, idoneo soltanto per la denaturazione, in quantità non superiore al 6 % di ciascuna partita di alcole offerta in vendita all'A.I.M.A.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. è effettuato in base ad offerta scritta del venditore e trasmessa all'A.I.M.A. con lettera raccomandata, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche la denominazione o ragione sociale e sede, nonchè il nome e cognome del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione effettiva della partita di alcole messa a disposizione, con la specificazione che trattasi di alcole proveniente dalla distillazione di vini di produzione nazionale;

c) le cooperative e loro consorzi, le associazioni di produttori e i produttori singoli titolari di aziende agricole, dai quali è stata avviata alla distillazione la quantità di vino da cui è stata ottenuta la partita di alcole offerto all'A.I.M.A., con la specificazione della quantità di vino di ciascuno di essi;

d) lo stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) la ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

f) la dichiarazione del titolare della distilleria o del magazzino fiduciario presso il quale è depositato l'alcole oggetto dell'offerta, concernente la eventuale disponibilità a conservare in deposito la quantità di alcole offerto in vendita;

g) l'elenco dei documenti allegati di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria e artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di più di tre mesi a quella della lettera con cui l'alcole viene offerto in vendita all'A.I.M.A. — indicante la persona del legale rappresentante della ditta offerente;

b) elenco dei contenitori dell'alcole e relativa ubicazione;

c) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante la quantità in ettolitri e relativa gradazione, la qualità, la materia prima di provenienza ed i requisiti della partita di alcole offerto in vendita all'A.I.M.A.;

d) copia delle bollette di accompagnamento del vino dal quale l'alcole oggetto dell'offerta è stato ricavato;

e) copia della denuncia di produzione della vendemmia 1975, presentata dalle cooperative e loro consorzi, dalle associazioni di produttori e dai produttori singoli titolari di aziende agricole che hanno consegnato il vino dalla cui distillazione è stato ottenuto l'alcole oggetto dell'offerta.

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, alla comunicazione di accettazione, per la partita indicata nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 3, lettera *c*).

Art. 5.

I prezzi di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al venditore sono i seguenti:

a) L. 610,00 ad ettolitro e per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali — per l'alcole rettificato buon gusto avente i requisiti di cui all'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029;

b) L. 610,00 ad ettolitro e per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali — per l'alcole non inferiore a 90 gradi, idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che detto alcole non superi il 6 % di ciascuna partita di alcole ceduta all'A.I.M.A.;

c) L. 510,00 ad ettolitro e per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali — per l'alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52 gradi.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto. Pertanto a tale condizione il venditore è obbligato a rendere il prodotto a sue spese al destinatario indicato dall'A.I.M.A., senza diritto a compenso.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal venditore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Il compimento delle operazioni di deposito e conservazione delle partite di alcole acquistate può essere affidato dall'A.I.M.A., con contratto a trattativa privata, allo stesso distillatore che le ha prodotte oppure a cooperative, consorzi e loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico organizzative idonee ad assicurare la buona conservazione del prodotto. Nel caso che il titolare della distilleria produttrice, o del magazzino fiduciario presso il quale è depositato il prodotto, abbia dichiarato la propria disponibilità alla conservazione in deposito dell'alcole offerto alla A.I.M.A., l'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato e la distilleria, o magazzino fiduciario, è costituita depositaria della quantità di alcole presa in carico dall'A.I.M.A.

Il rapporto di deposito è regolato dalle condizioni da stabilire con apposito contratto.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro-presidente: MARCORA

(9826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 27 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,25	839,25	839,30	839,25	839,20	839,20	839,20	839,25	839,25	839,25
Dollaro canadese	852,50	852,50	851,80	852,50	852,60	852,45	852,55	852,50	852,50	852,50
Franco svizzero	339,02	339,02	339,20	339,02	339,14	339 —	339,07	339,02	339,02	339 —
Corona danese	138,40	138,40	138,71	138,40	138,34	137,99	138,38	138,40	138,40	138,40
Corona norvegese	152,54	152,54	152,63	152,54	152,50	152,50	152,47	152,54	152,54	152,55
Corona svedese	190,74	190,74	190,70	190,74	190,65	190,70	190,74	190,74	190,74	190,75
Fiorino olandese	318,80	318,80	319,05	318,80	318,70	319,75	318,90	318,80	318,80	318,80
Franco belga	21,64	21,64	21,65	21,64	21,64	21,60	21,65	21,64	21,64	21,65
Franco francese	169,66	169,66	169,45	169,66	169,60	169,65	169,58	169,66	169,66	169,65
Lira sterlina	1487,50	1487,50	1487,50	1487,50	1486,75	1487,45	1487,25	1487,50	1487,50	1487,50
Marco germanico	332,64	332,64	332,70	332,64	332,80	332,60	332,68	332,64	332,64	332,65
Scellino austriaco	49,985	49,985	47,04	49,985	46,98	46,95	47,02	49,985	49,985	46,98
Escudo portoghese	26,94	26,94	27 —	26,94	26,92	26,90	26,97	26,94	26,94	26,95
Peseta spagnola	12,335	12,335	12,33	12,335	12,30	12,32	12,3325	12,335	12,335	12,33
Yen giapponese	2,911	2,911	2,91	2,911	2,909	2,90	2,9090	2,911	2,911	2,91

Media dei titoli del 27 agosto 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
» 5 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,700
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	89,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,950
» 5,50 % » » 1968-83	77,325
» 5,50 % » » 1969-84	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,025
» poliennali 7 % 1978	90,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,550
» » 9 % 1980	91,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,225
Dollaro canadese	852,525
Franco svizzero	339,045
Corona danese	138,39
Corona norvegese	152,505
Corona svedese	190,74
Fiorino olandese	318,85
Franco belga	21,645
Franco francese	169,62
Lira sterlina	1487,375
Marco germanico	332,66
Scellino austriaco	47,002
Escudo portoghese	26,955
Peseta spagnola	12,334
Yen giapponese	2,91

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 30 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	841,50	841,50	841,40	841,50	841,50	841,45	841,35	841,50	841,50	841,50
Dollaro canadese .	856,35	856,35	856 —	856,35	855,75	856,30	855,25	856,35	856,35	856,35
Franco svizzero .	340,42	340,42	339,80	340,42	339,95	340,40	339,90	340,42	340,42	340,40
Corona danese .	138,99	138,99	139 —	138,99	138,80	138,90	138,94	138,99	138,99	139 —
Corona norvegese .	153,03	153,03	152,90	153,03	152,85	153,05	153,05	153,03	153,03	153 —
Corona svedese . .	191,75	191,75	191,40	191,75	191,50	191,70	191,56	191,75	191,75	191,75
Fiorino olandese	319,90	319,90	319,50	319,90	319,20	319,95	319,45	319,90	319,90	319,90
Franco belga .	21,73	21,73	21,65	21,73	21,66	21,74	21,71	21,73	21,73	21,75
Franco francese	171,40	171,40	170,90	171,40	170,90	171,40	171,17	171,40	171,40	171,40
Lira sterlina	1494,50	1494,50	1493 —	1494,50	1491,50	1494,50	1492 —	1494,50	1494,50	1494,50
Marco germanico .	333,91	333,91	333,10	333,91	334,80	333,90	333,65	333,91	333,91	331,90
Scellino austriaco .	47,2250	47,2250	47,10	47,2250	47,10	47,23	47,13	47,2250	47,2250	47,22
Escudo portoghese	27,20	27,20	27 —	27,20	27,05	27,20	27,10	27,20	27,20	27,20
Peseta spagnola .	12,43	12,43	12,38	12,43	12,36	12,44	12,41	12,43	12,43	12,43
Yen giapponese .	2,9215	2,9215	2,92	2,9215	2,92	2,92	2,9135	2,9215	2,9215	2,92

Media dei titoli del 30 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	91,175
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
» 5 % (Ricostruzione) . . .	95,275
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,650
» 5 % (Città di Trieste) .	91,278
» 5 % (Beni esteri) . .	89,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,950
» 5,50 % » » 1968-83 .	77,325
» 5,50 % » » 1969-84 . .	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86 .	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 . . .	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	96,700
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	88 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	86,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	83,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	82,225
» poliennali 7 % 1978	90,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,400
» » 9 % 1980	91,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	841,425
Dollaro canadese . . .	855,80
Franco svizzero .	340,16
Corona danese . .	138,965
Corona norvegese	153,04
Corona svedese .	191,655
Fiorino olandese	319,675
Franco belga .	21,72
Franco francese	171,285
Lira sterlina	1493,25
Marco germanico	333,78
Scellino austriaco . . .	47,177
Escudo portoghese	27,15
Peseta spagnola . .	12,42
Yen giapponese . .	2,917

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

506° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze 14 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 8 aprile 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 1, alla S.A.C.C.I. S.p.a. Centrale cementerie italiane, in Roma, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento *denominata «Testi» sita in* territorio dei comuni di S. Casciano Val di Pesa e Greve (Firenze), da ha 476 ad ha 570.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 15 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 24 maggio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 57, alla S.p.a. I.B.A. (Industria bentoniti affini), in Brendola (Vicenza), è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominato «Lovara», sito in territorio del comune di Trissino (Vicenza), per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 24 maggio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 58, alla S.p.a. I.B.A. (Industria bentonite affini), in Brendola (Vicenza), è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominato «S. Benedetto», sito *in territorio* del comune di Trissino (Vicenza), per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 24 giugno 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 51, l'area della concessione di marna da cemento denominata «Monte Montanara», sita in territorio dei comuni di Guiglia e Zocca (Modena), di cui è titolare la S.p.a. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, in Bergamo, è ampliata da ha 688 ad ha 853.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1976, registro n. 8 Industria, foglio n. 12, la concessione di bauxite denominata «Il Cavone», sita in territorio dei comuni di Spinazzola e Minervino Murge (Bari), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 21 aprile 1976, alla «Centro alluminio S.p.a. - Alucentro», a Milano.

(9800)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 20 luglio 1976, n. 15301, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1975 nei seguenti comuni:

1) Cinisi; 2) Gangi; 3) Marineo.

Le domande di partecipazione, corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Palermo, via Briuccia, 67, entro il 30 novembre 1976.

(9831)

Concorso al posto di medico scolastico odontoiatra vacante nel comune di Termini Imerese

Con decreto 20 luglio 1976, n. 4123, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di medico scolastico odontoiatra del comune di Termini Imerese.

Le domande di partecipazione, corredate dei documenti di rito, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Palermo entro il 30 novembre 1976.

(9833)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione pediatrica;
un posto di assistente della divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(9810)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale con ematologia;
due posti di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano).

(9836)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 febbraio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Venezia.

(9813)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(9809)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(9817)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(9811)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 35.

Interventi per la pronta ripresa delle aziende colpite da calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare un tempestivo intervento finanziario atto a far fronte alle più eccezionali calamità naturali o ad eccezionali avversità atmosferiche, la Regione istituisce il « Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura », al quale faranno carico gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 2.

La deliberazione di proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il riconoscimento del carattere di eccezionale calamità naturale o di eccezionale avversità atmosferica e la delimitazione delle zone colpite, costituisce la condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

La deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere adottata dal consiglio regionale entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Art. 3.

La Regione può anticipare il concorso negli interessi sui prestiti previsto dall'art. 5, commi primo, secondo, terzo e quarto, dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, con precedenza ai coltivatori diretti, singoli o associati e alle cooperative.

Art. 4.

Al fine di favorire l'immediato ripristino delle strutture danneggiate alle aziende agricole che possono beneficiare del contributo in conto capitale previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, qualora le aziende interessate contraggano un prestito con gli istituti di credito autorizzati per il ripristino delle strutture stesse, la Regione può concedere, con preferenza ai coltivatori diretti singoli ed associati ed alle cooperative agricole, un concorso negli interessi sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi della normativa vigente, fino al momento dell'effettiva erogazione dei contributi statali e comunque per un periodo massimo di due anni.

Il tasso a carico dei conduttori di aziende agricole è quello stabilito per il credito agrario di miglioramento. Resta a carico del fondo regionale la differenza tra il tasso di riferimento fissato in base all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello a carico degli agricoltori.

Art. 5.

In caso di mancato o parziale accoglimento della proposta di cui all'art. 2, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui all'art. 3 rispetto alle disponibilità derivanti dalla applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè per gli interventi di cui all'art. 4, l'onere delle provvidenze concesse resta a carico del fondo regionale.

Art. 6.

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate, entro cinquanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare nel Bollettino ufficiale della Regione, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio i quali cureranno la relativa istruttoria.

Le provvidenze sono concesse con deliberazione della giunta regionale, a seguito della quale gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a concedere i relativi prestiti, secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dall'art. 4 della presente legge, nonchè dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 7.

La giunta regionale ai fini dell'applicazione della presente legge, determina con propria deliberazione l'ammontare dei capitali di conduzione per le principali colture-ettaro e le principali spese di trasformazione cui fare riferimento nella concessione di prestiti.

L'entità della spesa necessaria per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate, di cui all'art. 4, viene determinata applicando i prezziari regionali in vigore.

Art. 8.

Le operazioni di mutuo di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi di eccezionale calamità naturale o di eccezionale avversità atmosferica verificatasi a partire dal 1° gennaio 1975.

In caso di eventi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 6 si intende riferito alla data di entrata in vigore suddetta.

Art. 10.

Al finanziamento del « Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura » per L. 300.000.000, si provvede per l'anno 1976 mediante l'istituzione nel bilancio di previsione dell'anno finanziario suddetto del seguente capitolo di spesa:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sez. 4 - Interventi in campo economico

Rubr. 2 - Agricoltura

Cap. 20350. — Finanziamento del « Fondo regionale per le calamità regionali in agricoltura » . . . . L. 300.000.000

e con la corrispondente riduzione del cap. 26270 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione » lettera G).

Al rifinanziamento del « Fondo » per gli anni successivi si provvederà, nei limiti fissati dal primo comma, mediante il corrispondente capitolo dello stato di previsione dei bilanci medesimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° giugno 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 36.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 52.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 26 maggio 1975, n. 52, recante norme per la corresponsione di contributi straordinari per gli anni 1975 e 1976 alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione contrattuale del protocollo d'intesa

convenuto tra il Ministro per il lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione è così modificata ed integrata:

a) all'art. 1, lettera *A*), è aggiunto: « Per il 1976 il contributo annuo è fissato in L. 2.700.000 »;

b) all'art. 3:

la data del 31 dicembre 1975 indicata nel primo comma è sostituita con la data del 31 dicembre 1976;

il quarto comma viene sostituito dal seguente:

« Per i dipendenti che hanno cessato o cesseranno il servizio negli anni 1975 e 1976 il contributo sarà calcolato soltanto in base alla differenza di trattamento di buonuscita prevista dal nuovo contratto di lavoro e dal precedente contratto A.N.A.C. »;

c) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

Art. 5-*bis*. — I contributi previsti dai punti *A* e *B* dell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 52, sono estesi anche alle imprese private che nel periodo 1° luglio 1974-30 maggio 1975 erano concessionarie di autoservizi soggetti alla sorveglianza regionale e che nello stesso periodo hanno cessato la loro attività per trasferimento delle concessioni ad altra impresa.

I contributi di cui al comma precedente sono determinati in base al numero effettivo del personale in servizio presso le imprese richiedenti nel periodo suddetto e sono concessi dietro impegno dell'impresa richiedente a corrispondere al personale già in servizio nello stesso periodo l'integrazione del trattamento economico derivante dall'applicazione del protocollo d'intesa dal 1° luglio 1974 alla data della cessazione del servizio.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui ai commi precedenti dovranno inoltrare entro il 31 agosto 1976 domanda in bollo al presidente della giunta regionale, corredata dall'elenco nominativo del personale in servizio nel periodo 1° luglio 1974-30 maggio 1975 con l'indicazione per ciascun dipendente del numero di matricola, delle date di assunzione e di cessazione dal servizio;

d) all'art. 7 l'ultimo comma è sostituito con il seguente: « Per l'anno finanziario 1976 la spesa, nell'importo previsto di L. 4.500.000.000, farà carico al cap. 14760 appositamente istituito ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 12 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 giugno 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 37.

Norme per la valutazione del latte alla produzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, contenente « Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione », la Regione dispone la normativa di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Lo standard merceologico minimo del latte, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali, è determinato sulla base dei seguenti requisiti:

a) *latte bovino*:

1) densità compresa fra 1,029 e 1,034 a 15° C;
2) acidità compresa fra pH 6,70 e 6,45;
3) punto crioscopico compreso fra −0,54 e −0,56;
4) residuo secco magro non inferiore a 8,50%;
5) contenuto in grasso non inferiore a 3,2%;
6) contenuto proteico non inferiore a 2,8%;
7) sedimento anormale o sudiciometria di grado non superiore al II della scala svizzera;
8) provenienza da animali appartenenti ad allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni;

b) *latte ovino*:

1) densità minima non inferiore a 1,033 a 15° C;
2) acidità compresa fra pH 6,70 e 6,30;
3) residuo secco magro non inferiore a 10,50%;
4) contenuto in grasso non inferiore al 6%;
5) contenuto proteico non inferiore al 4,8%;
6) sedimento anormale o sudiciometria di grado non superiore al III della scala svizzera;
7) provenienza da greggi nelle quali viene regolarmente praticata la vaccinazione contro la brucellosi mediante vaccino Rev 1.

Art. 3.

Le maggiorazioni del prezzo del latte alla produzione sono determinate in base alle seguenti percentuali:

a) *latte bovino*:

1) 2% per il latte con contenuto in grasso superiore al 3,5%;
2) 2% per il latte con contenuto in proteine superiore al 3%;
3) 2% per il latte che, sottoposto alla prova della reduttasi decolora completamente in un tempo inferiore a 4 ore, oppure, se la prova è effettuata con la resazurina, provoca il primo viraggio di colore in un tempo non superiore a 30 minuti;
4) 2% per il latte proveniente da animali appartenenti ad allevamenti dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni;
5) 2% per il latte refrigerato entro 2 ore dalla mungitura alla temperatura massima di 4° C;

b) *latte ovino*:

1) 1% per il latte con contenuto in grasso superiore al 7%;
2) 1% per il latte con contenuto in proteine superiore al 6%;
3) 1% per il latte proveniente da animali appartenenti ad allevamenti dichiarati indenni da brucellosi ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni;
4) 1% per il latte refrigerato entro 2 ore dalla mungitura alla temperatura massima di 4° C.

Art. 4.

Al fine di fornire ogni garanzia alle parti le analisi per la valutazione delle caratteristiche del latte, agli effetti di quanto disposto ai precedenti articoli 2 e 3, dovranno essere espletati presso laboratori ufficialmente autorizzati ad esperire analisi chimico-batteriologiche o presso i laboratori delle centrali del latte gestiti da enti pubblici o a partecipazione pubblica, ricadenti nella provincia ove il latte è stato prodotto.

Qualora intervenga accordo tra le parti, le analisi di cui al comma precedente possono essere effettuate presso i laboratori degli acquirenti, adeguatamente attrezzati, alla presenza di tecnici rappresentanti i produttori, ove essa sia richiesta.

Le analisi dovranno essere esperite con frequenza di almeno tre per trimestre e le maggiorazioni di cui all'art. 3 saranno calcolate in base alla media ponderale del trimestre.

In caso di contestazione, le analisi per la valutazione definitiva dovranno essere compiute presso il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi competente per territorio.

Le parti cureranno d'intesa il prelevamento, il trasporto e la conservazione dei campioni.

Art. 5.

Per le analisi di cui al precedente art. 4 dovranno essere usati i metodi della Federazione internazionale delle latterie (FIL) di Bruxelles, accettati in sede internazionale.

In particolare, per la determinazione del contenuto in grasso e in proteine possono essere usati i seguenti metodi:

1) ricerca grasso: Gerber, Milko-tester e IRMA;

2) ricerca proteine: Kjeldhal, Steinegger, IRMA e per via colorimetrica «all'arancia o all'amido nero».

Art. 6.

Agli effetti di quanto disposto ai precedenti articoli 2 e 3 le certificazioni sanitarie sono rilasciate dai competenti uffici sanitari secondo la disciplina vigente.

Detti uffici devono notificare ai produttori interessati eventuali modificazioni delle condizioni sanitarie rilevate nel corso dell'anno.

I produttori interessati sono obbligati a darne comunicazione agli acquirenti del latte.

Le risultanze relative alle condizioni sanitarie degli allevamenti devono essere registrate presso gli uffici sanitari competenti e poste a disposizione delle parti interessate alla produzione, commercializzazione, lavorazione e consumo del latte.

Art. 7.

L'operatività delle norme di cui all'art. 2 lettera *b*) e allo art. 3 della presente legge entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1977.

Sono fatti salvi gli accordi interprofessionali dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° giugno 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 luglio 1976.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 38.
Interventi finanziari a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per la zootecnia

La somma di L. 4.675.925.000 assegnata alla regione Toscana ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 1975, n. 493, per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico è destinata al rifinanziamento ai fini zootecnici degli interventi previsti dai seguenti articoli della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni:

Art. 3 - Attività dimostrative ed assistenza tecnica	L.	150.000.000
Art. 4 - Assistenza tecnico-economica alle cooperative	»	50.000.000
Art. 6 - Credito di conduzione . . .	»	300.000.000
Art. 8 - Sviluppo zootecnico . . .	»	750.000.000
Art. 10 - Strutture aziendali ed interaziendali (conto capitale)	»	3.125.925.000
Art. 11 - Interventi per la cooperazione (conto capitale)	»	300.000.000

Art. 2.

Interventi a favore dell'agricoltura

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura, sono destinate le seguenti somme:

Art. 3 - Attività dimostrative ed assistenza tecnica	L.	150.000.000
Art. 4 - Assistenza tecnico-economica alle cooperative	»	100.000.000
Art. 5 - Difesa fitosanitaria	»	100.000.000
Art. 6 - Credito di conduzione . . .	»	1.040.000.000
Art. 10 - Strutture aziendale ed interaziendale (conto interessi)	»	200.000.000
Art. 11 - Interventi per la cooperazione (conto capitale)	»	300.000.000
Art. 12 - Agevolazioni per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte delle cooperative (conto interessi)	»	100.000.000

Art. 3.

Formazione della proprietà diretto-coltivatrice

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 novembre 1973, n. 60, recante disposizioni sulla formazione della proprietà diretto-coltivatrice, è destinata la somma di L. 50.000.000.

Art. 4.

Studi ed iniziative diverse nel campo dell'agricoltura

La giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino all'ammontare di L. 50.000.000 per la elaborazione di studi ed iniziative varie relative alla programmazione agricola e forestale, ivi comprese le spese per l'organizzazione di conferenze zonali e regionali e per la pubblicazione dei relativi atti.

Art. 5.

Albo imprenditori agricoli professionali

Per il funzionamento dell'albo professionale degli imprenditori agricoli, istituito con la legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, lo stanziamento iniziale di L. 15.000.000 è integrato con l'ulteriore somma di L. 10.000.000.

Art. 6.

Elevazione del limite di importo per contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale per interventi di miglioramenti fondiari di cui all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, può essere concesso su progetti di importo superiore a 20 milioni di lire anche a favore di aziende singole.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sez. IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 19 - Servizio interessi su mutuo e debiti in ammortamento

Cap. 16700. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento mutui . . .	L.	200.000.000

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sez. IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 19 - Oneri non ripartibili

Cap. 26270. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozioni	L.	6.575.925.000
Lettera *c*) - Spese per il potenziamento e il miglioramento del patrimonio zootecnico (art. 10 della legge 493/75)	»	4.675.925.000
Lettera *e*) - Rifinanziamento della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22	»	1.850.000.000
Lettera *f*) - Rifinanziamento della legge regionale 30 novembre 1973, n. 60	»	50.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	6.775.925.000

In aumento:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2 - Agricoltura

Cap. 12650. — Spese per l'Albo degli imprenditori agricoli professionali (legge regionale 5 giugno 1975, n. 67) . . . L. 10.000.000

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2 - Agricoltura

Cap. 18900. — Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura L. 350.000.000

Art. 10 - Strutture aziendali ed interaziendali: annualità 1976 del concorso sugli interessi per mutui contratti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22 » 200.000.000

Art. 30 - Agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice: annualità 1976 del concorso sugli interessi per mutui contratti ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22 . » 100.000.000

Art. 40 - Formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte dei singoli (legge regionale 30 novembre 1973, n. 60) » 50.000.000

Cap. 19300. — Contributi *una tantum* in conto capitale a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguano fini di assistenza tecnica per lo sviluppo di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonchè la preparazione e la specializzazione professionale dei coltivatori diretti e mezzadri, singoli e associati (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22 art. 3) . » 300.000.000

Cap. 19400. — Contributi in conto capitale alle cooperative agricole e loro consorzi per l'assistenza tecnico-economica (art. 4 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, modificata con legge regionale 26 maggio 1975, n. 54) . » 150.000.000

Cap. 19500. — Contributi in conto capitale in favore delle cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli ed enti di sviluppo per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo alle colture di tipo olivicole ed ortofrutticole (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 5) » 100.000.000

Cap. 19600. — Contributi in conto interesse su prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, articolo 6) » 1.340.000.000

Cap. 19800. — Contributi in conto capitale diretti ad incoraggiare il miglioramento ed il potenziamento delle attività zootecniche con particolare riguardo della produzione della carne bovina e dei soggetti da destinare a questo scopo (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 8) . . . . » 750.000.000

Cap. 20000. — Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture aziendali ed interaziendali ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per gli scopi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 10) » 3.125.925.000

Cap. 20100. — Contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento da parte di cooperative e loro consorzi, dell'Ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 11) L. 600.000.000

Totale in aumento . . . L. 6.725.925.000

DI NUOVA ISTITUZIONE

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2 - Agricoltura

Cap. 11700. — Spese per la elaborazione di studi ed iniziative varie relative alla programmazione agricola e forestale, ivi comprese le spese per l'organizzazione di conferenze zonali e regionali e per la pubblicazione dei relativi atti . . . . L. 50.000,000

Totale di nuova istituzione . . . L. 50.000.000

Riepilogo variazioni:

Totale in diminuzione	L.	6,775.925.000
Totale in aumento	»	6.725.925.000
Totale di nuova istituzione	»	50.000.000
	L.	6.775.925.000

Art. 8.

Finanziamento della spesa nei conti interessi di cui all'art. 2 e all'art. 3

Ai contributi in conto interesse previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge viene fatto fronte:

per la spesa di L. 200.000.000 di cui all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, per gli anni dal 1977 al 1997, con la iscrizione di analogo importo nei rispettivi bilanci al capitolo corrispondente al 18900, art. 10 del bilancio 1976;

per la spesa di L. 100.000.000 di cui all'art. 12 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, per gli anni dal 1977 al 2006, con la iscrizione di analogo importo nei rispettivi bilanci al capitolo corrispondente al 18900, art. 30 del bilancio 1976;

per la spesa di L. 50.000.000 di cui alla legge regionale 30 novembre 1973, n. 60, per gli anni dal 1977 al 2007, con la iscrizione di analogo importo nei rispettivi bilanci al capitolo corrispondente al 18900, art. 40 del bilancio 1976.

Art. 9.

Assunzione degli impegni

Le somme stanziate per gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, se eventualmente non impegnate nel corrente anno, potranno essere impegnate negli esercizi successivi per non oltre due anni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° giugno 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 5 luglio 1976.

(9292)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762330)